

Draft 09/05/2019

Datato [●]

C.L.N. S.p.A.

SECOND SUPPLEMENTAL TRUST DEED

che effettuano le modifiche alle Condizioni delle Obbligazioni di C.L.N. S.p.A. denominate
“€100,000,000 4.70 per cent. Notes due 2022”

Linklaters

Studio Legale Associato
in association with Linklaters LLP
Via Broletto, 9
20121 Milano

Telephone (+39) 02 8839 351
Facsimile (+39) 02 8839 35201

Ref L-285515

Contenuti

	Page
1	INTERPRETATIONE..... 2
2	MODIFICA E CONFERMA DEL TRUST DEED ORIGINALE..... 3
3	MODIFICA DELLE CONDIZIONI 3
4	ULTERIORI GARANZIE 3
5	SPESE 3
6	LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 4
7	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (SEVERABILITY)..... 4
8	CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999..... 4
9	COUNTERPARTS..... 5
Allegato 1 Modifiche alle condizioni delle obbligazioni	
Allegato 2 Modifiche alle condizioni delle obbligazioni	
Allegato 3 Gravami	

Il presente **SECOND SUPPLEMENTAL TRUST DEED** è stipulato a Londra il [●] 2019

TRA

- (1) **C.L.N. S.p.A.** (l'“**Emittente**”); and
- (2) **DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED** (the “**Trustee**”, tale espressione include tutte le persone al momento ricomprese nella definizione di *trustee* o i *trustee* nominati ai sensi del Trust Deed).

PREMESSO CHE:

- (A) Il 31 luglio 2015 l'Emittente ha emesso un importo totale pari a Euro 100.000.000 di obbligazioni con tasso di interesse pari al 4.70% con scadenza nel 2022 (le “**Obbligazioni**”).
- (B) In data [●] 2019, l'assemblea dei titolari delle Notes ha autorizzato il *delisting* delle Obbligazioni (la “**Delisting Resolution**”).
- (C) In data [●] 2019, è stato stipulato un *First Supplemental Trust Deed* al fine di autorizzare l'esecuzione dell'operazione di *delisting* delle Obbligazioni (il “*First Supplemental Trust Deed*”). Il Trustee ha stipulato il *First Supplemental Trust Deed* in conformità con quanto deliberato degli obbligazionisti ai sensi della *Delisting Resolution*.
- (D) In data [●] 2019 [l'Emittente ha pubblicato un avviso sul sito internet dell'Irish Stock Exchange procedendo al *delisting* delle Obbligazioni con effetto immediato.]
- (E) Il presente *Second Supplemental Trust Deed* integra il trust deed datato 31 luglio 2015 (come modificato e/o integrato di volta in volta tra l'altro, dal *First Supplemental Trust Deed*) stipulato tra l'Emittente e il Trustee per l'emissione delle Obbligazioni (il “**Trust Deed Originale**”)
- (F) Il [●] 2019, l'assemblea degli obbligazionisti ha approvato la modifica dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario (la “**Modification Resolution**”). Il presente *Second Supplemental Trust Deed* è stato stipulato al fine di autorizzare la modifica dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni. Il Trustee sta sottoscrivendo il presente *Second Supplemental Trust Deed* in conformità con quanto deliberato degli Obbligazionisti ai sensi della *Modification Resolution*.
- (G) Il Trustee ha accettato di agire in qualità di trustee ai fini del *Second Supplemental Trust Deed* ai seguenti termini e condizioni.

IN QUESTO DEED SI TESTIMONIA E SI DICHIARA quanto segue:

1 INTERPRETATIONE

1.1 Definizioni

I termini e le espressioni qui usate e non definite nel testo del presente *Second Supplemental Trust Deed* quanto utilizzate nel presente *Second Supplemental Trust Deed* hanno lo stesso significato loro attribuito nel Trust Deed Originale.

Il termine “**Nuove Condizioni**” indica, in relazione alle obbligazioni, i termini e le condizioni modificate ai sensi all'Allegato 1 del presente *Second Supplemental Trust Deed*, come di volta in volta modificato in conformità alle disposizioni del Trust Deed Originale;

I riferimenti nel Trust Deed Originale alle "**Condizioni**" in relazione alle Obbligazioni sono ritenuti riferirsi alle Nuove Condizioni come definite nel presente *Second Supplemental Trust Deed*.

1.2 Titoli

I titoli dei paragrafi e dei sotto-paragrafi sono riportati per convenienza e non influenzano la strutturazione delle disposizioni del presente accordo *Second Supplemental Trust Deed*.

2 MODIFICA E CONFERMA DEL TRUST DEED ORIGINALE

2.1 Modifica del Original Trust Deed

Il presente *Second Supplemental Trust Deed* deve essere letto unitamente al Trust Deed Originale in modo che tutti i riferimenti in esso contenuti e contenuti nel presente *Second Supplemental Trust Deed* a "this Deed", "these presents", "this Trust Deed" o "the Trust Deed" si intendano riferiti al Trust Deed Originale come modificato e integrato dal presente *Second Supplemental Trust Deed*.

2.2 Conferma del Trust Deed Originale

Fatto salvo per quanto modificato e integrato dal *Second Supplemental Trust Deed* ai fini di consentire la modifica dei termini e delle condizioni delle Obbligazioni, le disposizioni del Trust Deed Originale continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

2.3 Diritti e mezzi di ricorso degli obbligazionisti

Nessuna disposizione del presente *Second Supplemental Trust Deed* costituirà o potrà essere interpretata come rinuncia o liberazione di qualsiasi diritto o rimedio a favore del Trustee o degli Obbligazionisti ai sensi delle Obbligazioni, né pregiudicherà in altro modo alcun diritto o rimedio a favore del Trustee o qualsiasi Obbligazionista ai sensi del Trust Deed Originale o delle Obbligazioni.

3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le parti convengono che i termini e le condizioni delle Obbligazioni sono modificate con efficacia a decorrere dalla data del presente *Second Supplemental Trust Deed* come previsto dalle Nuove Condizioni riportate nell'Allegato 1 del presente *Second Supplemental Trust Deed*.

4 ULTERIORI GARANZIE

L'Emittente, su richiesta del Trustee e a proprie spese, compirà tutto quanto necessario o auspicabile per dare attuazione alle modifiche apportate o da effettuare ai sensi del presente *Second Supplemental Trust Deed* o delle Nuove Condizioni.

5 SPESE

L'Emittente rimborserà integralmente, a prima richiesta, il Trustee, tutte le commissioni, i costi e le spese da esso debitamente sostenute in relazione alla negoziazione, preparazione ed esecuzione del presente *Second Supplemental Trust Deed*, all'adozione della Modification Resolution e di tutta la relativa documentazione.

6 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

6.1 Legge applicabile

Il presente *Second Supplemental Trust Deed* e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o in relazione ad esso sono regolati dal diritto inglese.

6.2 Tribunali inglesi

I tribunali inglese hanno giurisdizione esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia (una "**Controversia**"), derivante da o in relazione al presente *Second Supplemental Trust Deed* (incluse le controversie relative all'esistenza, validità o risoluzione del presente *Second Supplemental Trust Deed* o di qualsiasi obbligazione extracontrattuale derivante da o in relazione al presente *Second Supplemental Trust Deed*) o alle conseguenze della sua nullità. L'Emittente riconosce che i tribunali inglesi sono i tribunali più appropriati e convenienti per risolvere qualsiasi controversia e, di conseguenza, che non proverà a sostenere il contrario.

6.3 Procedimenti al di fuori dell'Inghilterra

La clausola 5.2 (*tribunali inglesi*) è esclusivamente a beneficio del Trustee e degli obbligazionisti. Nella misura consentita dalla legge, il Trustee o un qualsiasi obbligazionista può avviare (i) procedimenti relativi a una Controversia (i "**Procedimenti**") in qualsiasi altro tribunale competente o (ii) Procedimenti paralleli in qualsiasi altra giurisdizione.

6.4 Process agent

L'Emittente accetta che i documenti necessari per la citazione in un qualsiasi Procedimento così come qualsiasi altro documento richiesto in relazione a tali Procedimenti possa essere notificato all'Emittente presso [Hackwood Secretaries Limited a One Silk Street, Londra EC2Y 8HQ] o, diversamente, presso la propria sede legale o presso qualsiasi indirizzo dell'Emittente in Inghilterra, presso la quale il processo possa essere notificato ai sensi del Companies Act del 2006. Qualora tale persona non venisse nominata o cessasse di svolgere tale servizio di notifica degli atti processuali per conto dell'Emittente o cessasse di avere sede legale in Inghilterra o, per qualsiasi altra ragione, non fosse in grado o non volesse agire in tale veste, l'Emittente dovrà immediatamente nominare un'altra persona con sede legale in Inghilterra che il Trustee possa approvare ai fini delle notifiche processuali per suo conto. L'Emittente concorda che la mancata notifica di un qualsiasi processo da parte del process agent non inficerà il servizio. Nulla di quanto contenuto nella presente clausola pregiudicherà il diritto del Trustee o di qualsiasi Obbligazionista di procedere con una citazione in giudizio in un qualsiasi altro modo consentito dalla legge.

7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (SEVERABILITY)

Nel caso in cui qualsiasi disposizione o obbligazione ai sensi del presente *Second Supplemental Trust Deed*, dovesse essere invalida, illegale o inapplicabile in qualsiasi giurisdizione, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti disposizioni e obbligazioni, o della suddetta disposizione o obbligazione in altra giurisdizione, non sarà in alcun modo influenzata o alterata.

8 CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999

Ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 nessuno ha diritto a far valere qualsiasi clausola del presente *Second Supplemental Trust Deed*.

9 COUNTERPARTS

Il presente *Second Supplemental Trust Deed* può essere riprodotto in un numero indefinito di copie, ognuna delle quali è considerata un originale.

IN FEDE DI CHE questo *Second Supplemental Trust Deed* è stato stipulato e consegnato come *deed* alla data riportata sopra per iscritto.

Allegato 1

1. I termini e le condizioni si intendono modificate al fine di inserire la seguente previsione quale nuova Condizione 7(e)

- (e) Opzione di Riacquisto e di Modifica dell'Emittente durante il Periodo di Riacquisto Obbligatorio Salvo che sia trasmessa una Comunicazione di Cambio di Controllo ai sensi dell'Articolo 7(d) (Riscatto a discrezione degli Obbligazionisti in caso di Cambio di Controllo), durante il Periodo di Riacquisto Obbligatorio l'Emittente può esercitare l'Opzione di Riacquisto e di Modifica, dando un preavviso agli Obbligazionisti non inferiore a [5] giorni e non superiore a [10] giorni ai sensi dell'Articolo 17 (Comunicazioni) (tale preavviso dovrà essere irrevocabile e dovrà indicare la Data di Riscatto del Riacquisto Obbligatorio). Se l'Emittente esercita l'Opzione di Riacquisto e di Modifica:
- (i) alla Data di Riscatto del Riacquisto Obbligatorio, l'Emittente dovrà riscattare un importo in linea capitale complessivo di € 50.000.000 delle Obbligazioni alla pari su base *pro-rata*, in ogni caso unitamente agli interessi maturati sino alla Data di Riscatto del Riacquisto Obbligatorio (quest'ultima da intendersi esclusa); e
 - (ii) dalla Data di Riscatto del Riacquisto Obbligatorio per la rimanente durata delle Obbligazioni, si applicheranno alle Obbligazioni le modifiche ai termini e alle condizioni stabiliti dall'Allegato [2] dell'Atto Costitutivo Integrativo del Trust. Qualsiasi comunicazione di riscatto trasmessa ai sensi del presente Articolo 7(c) prevarrà su qualsiasi comunicazione di riscatto trasmessa (indipendentemente dal fatto che essa sia precedente, di pari data o successiva) ai sensi dell'Articolo 7(b) (Riscatto per motivi fiscali).

Ai fini del presente Articolo:

per “**Opzione di Riacquisto e di Modifica**” si intende il diritto dell'Emittente ai sensi del presente Articolo 7(e) di riscattare un importo in linea capitale complessivo di € 50.000.000 delle Obbligazioni alla pari, in ogni caso unitamente agli interessi maturati sino alla Data di Riscatto del Riacquisto Obbligatorio (quest'ultima da intendersi esclusa) e di applicare modifiche ai termini e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'Allegato [2] dell'Atto Costitutivo Integrativo del Trust dalla Data di Riscatto del Riacquisto Obbligatorio per la durata residua delle Obbligazioni;

per “**Periodo di Riacquisto Obbligatorio**” si intende il periodo decorrente dalla data dell'Atto Costitutivo Integrativo del Trust sino al 30 settembre 2019 incluso;

per “**Data di Riscatto del Riacquisto Obbligatorio**” si intende la data indicata per il riscatto anticipato delle Obbligazioni nella comunicazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del presente Articolo 7(e) (Riscatto a discrezione dell'Emittente durante il Periodo di Riacquisto Obbligatorio); e

per “**Atto Costitutivo Integrativo del Trust**” si intende l'atto costitutivo integrativo del trust relativo alle Obbligazioni che recano la data del [data] giugno 2019 o una data a questa prossima.

2. La Condizione 7(e) “Assenza di ulteriori ipotesi di riscatto” dovrà essere eliminata nella sua interezza e sostituita dalla seguente

- (f) L'Emittente non avrà facoltà di riscattare le Obbligazioni con modalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla Condizione da 7(a) (Riscatto programmato) fino ad (e) (*Opzione Call e di Modifica da parte dell'Emittente durante il Periodo della Call Obbligatorio*) di cui sopra.

3. La Condizione 7(f) “Acquisti” dovrà essere rinumerata divenendo 7(g)

4. La Condizione 7(g) “Acquisti” dovrà essere rinumerata divenendo 7(h)

Allegato 2

Nell'ipotesi in cui l'Emittente eserciti l'opzione call (*call option*), a decorrere dalla data di riscatto obbligatorio (*mandatory call redemption date*), i termini e le condizioni saranno modificate come di seguito indicato:

1 La Condizione 1 sarà modificata come segue:

- 1.1 Il riferimento al “2022” nella prima linea sarà sostituito con “2024”
- 1.2 La definizione di “Tasso di Interesse Supplementare” dovrà essere interamente eliminata;
- 1.3 La definizione di “Data di Certificazione Annuale”, “Banca Approvata”, “Budget”, “Disponibilità Liquide” e “Investimenti in Attività Equivalenti a Disponibilità Liquide”, verrà aggiunta come precisato di seguito:

“Data di Certificazione Annuale” indica qualsiasi Data di Certificazione in relazione a una Data di Determinazione che cade il 31 dicembre;

“Banca Approvata” indica:

- (a) una Parte Finanziaria del Club Deal che è una banca;
- (b) una banca approvata dalla Banca Agente del Club Deal (che agisca ragionevolmente); o
- (c) una banca o un altro istituto finanziario che è classificato almeno A dal Gruppo di Rating Standard & Poor's o A2 dalla Moody's Investors Service, Inc. o con un rating analogo da parte di un'agenzia di rating del credito riconosciuta a livello internazionale per i suoi strumenti di debito a lungo termine;

“Budget” indica il budget annuale del Gruppo che dovrà (i) includere il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario consolidati previsti per il Gruppo e una previsione dei calcoli dei parametri finanziari, (ii) essere predisposto in conformità ai Principi Contabili, ed (iii) essere stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente;

“Disponibilità Liquide” indica qualsiasi saldo a credito su qualsiasi deposito, conto di risparmio, conto corrente o altro conto, ed eventuali liquidità di cui disponga qualsiasi membro del Gruppo che siano:

- (d) accessibili con prelievo su domanda;
- (e) non soggetti ad alcuna Garanzia Reale;
- (f) denominati e pagabili in valuta liberamente trasferibile e convertibile; e
- (g) rimborsabili a un debitore in Euro o in US\$;

“Investimenti in Attività Equivalenti a Disponibilità Liquide” indica sempre:

- (a) i certificati di deposito con scadenza entro l'anno successivo alla rispettiva data di calcolo ed emessi da una Banca Approvata;
- (b) qualsiasi investimento in strumenti di debito commerciabili emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito o da qualsiasi membro dell'Area Economica Europea con rating A- o superiore, o da qualsiasi stato membro dell'Area Euro con rating BBB o superiore – riconosciuto dal Gruppo di Rating Standard & Poor's o dalla Moody's Investors Service, Inc. o con un rating analogo da parte di

un'agenzia di rating del credito riconosciuta a livello internazionale per i suoi strumenti di debito a lungo termine – o da parte di un ente o di una sua qualsiasi agenzia che abbia un rating del credito equivalente, con scadenza entro l'anno successivo alla rispettiva data di calcolo e non convertibile, né sostituibile con qualsiasi altro titolo;

- (c) la carta commerciale non convertibile, né sostituibile con qualsiasi altro titolo:
 - (i) per la quale esista un mercato di scambio riconosciuto; e
 - (ii) che sia emessa da un emittente costituito negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito, in uno qualsiasi degli stati membri dell'Area Economica Europea o in qualsiasi Stato che appartenga all'Unione europea; e
 - (iii) che scada entro l'anno successivo alla rispettiva data di calcolo; e
 - (iv) che:
 - A.** sia emessa dal Club Deal OMLA e abbia un *rating* pari o superiore a BBB riconosciuto dal Gruppo di Rating Standard & Poor's o dalla Moody's Investors Service, Inc. o sia classificata con un rating analogo da parte di un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, o
 - B.** abbia comunque un rating del credito pari o superiore ad A- riconosciuto dai Servizi di Rating della Standard & Poor's o pari o superiore ad A- riconosciuto dalla Fitch Ratings Ltd o pari o superiore ad A- riconosciuto dalla Moody's Investor Services Limited, o, in ogni caso, qualora non sia disponibile alcun rating con riguardo alla carta commerciale, il cui emittente abbia un rating equivalente a quello applicabile indicato in precedenza relativamente ai suoi strumenti di debito non garantiti a lungo termine e non rafforzati dal credito;
- (d) qualsiasi investimento in fondi del mercato monetario che:
 - (i) (A) sia emesso o predisposto da un OMLA del Club Deal e abbia un rating pari o superiore a BBB riconosciuto dal Gruppo di Rating Standard & Poor's o dalla Moody's Investors Service, Inc. o un rating analogo assegnato da un'agenzia di rating del credito riconosciuta a livello internazionale, o (B) abbia comunque un rating del credito pari o superiore ad A- riconosciuto dai Servizi di Rating della Standard & Poor's o pari o superiore ad A- riconosciuto dalla Fitch Ratings Ltd o pari o superiore ad A- riconosciuto dalla Moody's Investor Services Limited;
 - (ii) investa sostanzialmente tutte le proprie attività in titoli delle tipologie descritte nei paragrafi da (a) a (c) di cui sopra; e
 - (iii) possa essere convertito in Disponibilità Liquide con un preavviso non superiore a 30 giorni; o
- (e) un contratto pronti contro termine che scada entro l'anno successivo alla data del relativo bilancio annuale, le cui attività sottostanti siano costituite da un titolo che soddisfa i requisiti stabiliti nei paragrafi da (a) a (d); e
- (f) i certificati di deposito che scadono entro i tre mesi successivi alla rispettiva data di calcolo ed emessi da una banca o da un altro istituto finanziario – che abbia un rating

almeno pari a BB riconosciuto dal Gruppo di Rating Standard & Poor's o dalla Moody's Investors Service, Inc. o un rating analogo assegnato da un'agenzia di rating del credito riconosciuta a livello internazionale per i suoi strumenti di debito a lungo termine— costituita in, ed operante da, uno stato con rating pari o superiore a BB riconosciuto dal Gruppo di Rating Standard & Poor's o dalla Moody's Investors Service, Inc. o con un rating analogo assegnato da un'agenzia di rating del credito riconosciuta a livello internazionale per i suoi strumenti di debito a lungo termine;

in ogni caso, tali Attività Equivalenti a Disponibilità Liquide dovranno essere (i) denominate in valuta liberamente trasferibile e convertibile; (ii) esclusivamente a beneficio di qualsiasi membro del Gruppo (anche congiuntamente ad altri membri del Gruppo) e (iii) non emesse, né garantite da alcun membro del Gruppo o soggette ad alcuna Garanzia Reale.

1.4 La definizione di "**Data di Certificazione**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

- (i) in relazione alla Data di Determinazione che cade il 31 dicembre, una data che non vada oltre i 10 Giorni Lavorativi successivi all'approvazione, da parte degli azionisti dell'Emittente, del bilancio annuale non consolidato e, in ogni caso, non oltre i 180 giorni successivi alla chiusura del Periodo Finanziario;
- (ii) in relazione a una Data di Determinazione che cade il 30 giugno, una data che non vada oltre i 75 giorni successivi alla chiusura del Periodo Finanziario;

1.5 Le definizioni di "**Bookrunners del Club Deal**", "**Bookrunners del Club Deal**", "**Contratto di Finanziamento del Club Deal**", "**Parte Finanziaria del Club Deal**", "**Finanziatori del Club Deal**", "**OMLA del Club Deal**" e "**Controparte Qualificata per la Copertura del Club Deal**" dovranno essere aggiunte come segue:

"**Bookrunners del Club Deal**" indica Banca IMI S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la Filiale italiana di BNP Paribas e UniCredit S.p.A.;

"**Bookrunners del Club Deal**" indica la Filiale italiana di BNP Paribas;

"**Contratto di Finanziamento del Club Deal**" indica il Termine di Valuta Unica di EURO [212.000.000] e il Contratto di Finanziamento Revolving tra l'Emittente, determinate sue Controllate e i Finanziatori del *Club Deal*;

"**Parte Finanziaria del Club Deal**" indica complessivamente e singolarmente ciascuna Banca Agente del *Club Deal*, gli *OMLA del Club Deal*, i *Bookrunners del Club Deal*, le Controparti Qualificate per la Copertura del *Club Deal* e i Finanziatori del *Club Deal*;

"**Finanziatori del Club Deal**" indica Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca IMI S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., la Filiale italiana di BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UniCredit S.p.A., IKB Deutsche Industriebank AG;

"**OMLA del Club Deal**" indica Banca IMI S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., la Filiale italiana di BNP Paribas e UniCredit S.p.A.;

"**Controparte Qualificata per la Copertura del Club Deal**" indica (a) qualsiasi Finanziatore del *Club Deal* (diverso da IKB Deutsche Industriebank AG e da UniCredit S.p.A.) o la sua sede principale (ivi inclusa una sua sede estera) o una sua filiale (ivi inclusa una sua filiale estera) o una sua affiliata, che abbia stipulato qualsiasi contratto di copertura con l'Emittente; e (b) un Finanziatore del *Club Deal* o la sua sede principale (ivi inclusa una sua sede estera) o una sua filiale (ivi inclusa una sua filiale estera) o una sua affiliata, che abbia stipulato qualsiasi contratto di copertura con l'Emittente, a condizione che, in entrambi i casi (a) e (b),

laddove sia coinvolta qualsiasi sede estera dei Finanziatori del *Club Deal* (diversi da IKB Deutsche Industriebank AG e da UniCredit S.p.A.) o degli altri Finanziatori del *Club Deal* o delle loro rispettive affiliate, all'Emittente non sarà addebitato alcun onere fiscale aggiuntivo di alcun tipo;

1.6 La definizione di "**Certificato di Conformità**" (i)(C), (i)(D) e (i)(E) dovrà essere sostituita dalla seguente:

(i) (C) laddove una Data di Determinazione cada il 31 dicembre, che il suo bilancio consolidato certificato con riguardo all'ultimo Periodo Finanziario fornisca una visione veritiera e corretta della condizione finanziaria del Gruppo alla chiusura di tale Periodo Finanziario e dei risultati delle sue attività durante tale periodo;

(D) ciascun Coefficiente Finanziario applicabile alla relativa Data di Determinazione o, se del caso, per il relativo Periodo Finanziario, unitamente a ciascuno dei Componenti del Coefficiente Finanziario corrispondenti (nonché gli elementi che compongono tali Componenti del Coefficiente Finanziario, come indicato dalle definizioni incluse nei presenti Articoli) e una dichiarazione che confermi (1) la correttezza dei calcoli dei Coefficienti Finanziari e (2) che i dati su cui sono basati tali calcoli sono stati correttamente estratti dal bilancio consolidato certificato di cui alla precedente lettera (C); e

(E) se rispetti quanto previsto all'Articolo 5(a) (Conformità ai coefficienti), se si sia verificata qualsiasi violazione e se tale violazione costituisca una violazione dell'Articolo 5(b) (Tolleranza per una sola violazione);

1.7 La definizione di "**Certificato di Conformità**" (i)(F) dovrà essere interamente eliminata.

1.8 La definizione di "**Certificato di Conformità**" (i) dovrà essere sostituita dalla seguente:

(i) (E) sulla base di tali dati finanziari pro forma; i suoi Coefficienti Finanziari sono quelli che avrebbero rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'Articolo 5(a) (Conformità ai coefficienti) e non si verificherebbe alcuna violazione che costituisca una violazione ai sensi dell'Articolo 5(b) (per una sola violazione);

1.9 La definizione di "**Data di Determinazione**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Data di Determinazione**" indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

1.10 La definizione di "**Patrimonio netto**" dovrà essere sostituita dalla seguente::

"**Patrimonio netto**" indica il patrimonio netto totale consolidato degli azionisti dell'Emittente, come indicato nel Relativo Bilancio Consolidato del Gruppo a condizione che la riserva da conversione cumulativa non sia calcolata nel calcolo del Patrimonio netto

1.11 La definizione di "**Titolo Esistente**" dovrà essere aggiunta come segue:

"**Titolo Esistente**" indica i titoli esistenti elencati nell'Allegato 3 all'Atto Costitutivo Integrativo del Trust;

1.12 La definizione di "**Importo della Cedola Fissa**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Importo della Cedola Fissa** " indica, in relazione a un Periodo di Interessi, per ciascun importo che rappresenta l'Importo di Calcolo, una parte di tale importo rappresentata:

(i) per il Periodo di Interessi Iniziale, da € 4.712,88;

- (ii) per ciascun Periodo di Interessi successivo (diverso dall'Ultimo Periodo di Interessi), da € 4.700,00;
- (iii) per l'Ultimo Periodo di Interessi, da € [●];

1.13 La definizione di "**Indebitamento**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Indebitamento**" indica qualsiasi indebitamento (ivi incluso il capitale e gli interessi) di qualsiasi Soggetto per passività finanziarie o in relazione a queste ultime, ivi inclusi (a titolo non esaustivo e senza doppi computi) qualsiasi indebitamento per o con riguardo a: gli importi raccolti per accettazione ai sensi di qualsiasi lettera di credito, accettazione di credito, avallo o agevolazioni analoghe;

- (i) importi raccolti ai sensi di finanziamenti per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari (*note purchase facility*);
- (ii) l'importo dei debiti derivanti da contratti di locazione finanziaria o da contratti di acquisto a riscatto che, in conformità ai principi contabili, sono qualificabili come *leasing* finanziari;
- (iii) gli importi dovuti per qualsiasi *factoring*, nella misura in cui tale factoring sia *pro-solvendo*;
- (iv) qualsiasi obbligazioni di rimborso relativa a strumenti di capitale di un Entità che siano privilegiati rispetto agli altri titoli di capitale del medesimo nel pagamento di dividendi, oppure qualsiasi importo relativo alla liquidazione o dello scioglimento di tale Entità, nella misura in cui tali obbligazioni di rimborso siano dovute prima della scadenza finale delle Obbligazioni; e
- (v) qualsiasi altro importo classificato come indebitamento secondo i Principi contabili;

1.14 La definizione di "**Tasso di Interesse Iniziale**" dovrà essere interamente eliminata.

1.15 La definizione di "**Data di Pagamento degli Interessi** " dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Data di Pagamento degli Interessi** " indica il 1° agosto di ciascun anno e la Data di Scadenza;

1.16 La definizione di "**Ultimo Periodo di Interessi**" dovrà essere aggiunta come segue:

"**Ultimo Periodo di Interessi**" indica il Periodo di Interessi che termina alla Data di Scadenza.

1.17 La definizione di "**Data di Scadenza**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Data di Scadenza**" indica il 1° novembre 2024;

1.18 La definizione di "**Tasso di Interesse Supplementare Massimo**" dovrà essere interamente eliminata.

1.19 La definizione di "**Indebitamento Netto**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Indebitamento Netto**" indica, alla rispettiva Data di Determinazione, la somma delle seguenti voci, calcolata su base consolidata,

- (i) Indebitamento Totale; al netto di
- (ii) disponibilità finanziarie e Attività Equivalenti a Disponibilità Liquide; al netto di

- (iii) qualsiasi altra attività finanziaria rappresentata da obbligazioni con un rating *investment grade*, ivi incluso qualsiasi credito finanziario dovuto dai membri del Gruppo contabilizzato nel Relativo Bilancio Consolidato utilizzando il metodo del patrimonio netto, con una scadenza fino a 18 mesi, misurata al costo ammortizzato in conformità ai Principi Contabili, a condizione che l'importo di tali crediti finanziari, individualmente o complessivamente, non sia superiore all'importo di €25.000.000,

in ogni caso, come indicato nel Relativo Bilancio Consolidato o ivi determinato per rinvio a quest'ultimo;

1.20 La definizione di "**Detentori Autorizzati**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Detentori Autorizzati**" indica:

- (i) i membri della Famiglia Magnetto;
- (ii) ArcelorMittal, società per azioni; e
- (iii) qualsiasi Soggetto direttamente o indirettamente controllato da uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra;

- La definizione "**Garanzie Reali Autorizzate**" dovrà essere modificata come segue:

- (i) qualsiasi vincolo di legge e derivante dall'attività commerciale ordinaria e non per effetto di inadempimenti od omissioni di qualsiasi membro del Gruppo;
- (ii) qualsiasi Garanzia Reale o Garanzia Personale che gravi su qualsiasi attività acquistata da un membro del Gruppo o che pregiudichi tale attività, qualora:
 - (a) la Garanzia Reale o la Garanzia Personale non fosse stata costituita in funzione dell'acquisto di tale attività da parte di un membro del Gruppo;
 - (b) l'importo in linea capitale garantito non sia stato aumentato in funzione o in ragione dell'acquisto di tale attività da parte di un membro del Gruppo; e
 - (c) la Garanzia Reale o la Garanzia Personale sia eliminata o svincolata entro 2 mesi dalla data di acquisto di tale attività;
- (iii) qualsiasi Garanzia Reale o Garanzia Personale che gravi su qualsiasi attività di qualsiasi società, che diventi, per l'effetto di un'acquisizione, un membro del Gruppo, o che pregiudichi tale attività, laddove la Garanzia Reale o la Garanzia Personale sia costituita prima della data in cui la società diviene un membro del Gruppo, qualora:
 - (a) la Garanzia Reale o la Garanzia Personale non fosse stata costituita in funzione dell'acquisizione di tale società;
 - (b) l'importo in linea capitale garantito non sia stato aumentato in funzione o in ragione dell'acquisizione di tale società; e
 - (c) la Garanzia Reale o la Garanzia Personale sia eliminata o svincolata entro 2 mesi dalla data in cui tale società diviene un membro del Gruppo;
- (iv) qualsiasi Garanzia Reale o Garanzia Personale derivante da qualsiasi riserva di proprietà, da un accordo o da accordi di locazione/vendita o di vendita condizionata con effetti analoghi, relativamente a beni forniti a un membro del Gruppo durante l'attività commerciale ordinaria e sulla base dei termini standard o usuali del fornitore, e non derivanti da inadempimenti od omissioni di qualsiasi membro del Gruppo;

- (v) qualsiasi Garanzia Personale derivante da un'alienazione;
- (vi) qualsiasi Garanzia Esistente;
- (vii) qualsiasi Garanzia Reale costituita ai sensi del Contratto di Finanziamento del *Club Deal* (diversa da qualsiasi operazione in derivati finalizzata alla copertura del rischio delle variazioni del tasso di interesse connesse al Contratto di Finanziamento del *Club Deal*);
- (viii) qualsiasi pegno di primo grado sull'intera partecipazione del relativo ente che diventi un membro del Gruppo nel contesto di una o più acquisizioni, che garantisca il rimborso del prestito a termine che Banco BPM deve mettere a disposizione ai sensi del "Contratto di Finanziamento a Termine in Valuta Unica di Euro 15.000.000" rispetto al finanziamento della relativa acquisizione, a condizione che siano congiuntamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il pegno di primo grado sia concesso contemporaneamente a Banco BPM e ai Finanziatori del Club Deal e sia condiviso pro quota tra questi ultimi; e (ii) il relativo pegno di primo grado sia concesso entro il 31 dicembre 2019;
- (ix) qualsiasi Garanzia Reale costituita in connessione a, o ai sensi di, un finanziamento con garanzia collaterale, un finanziamento a regresso limitato, una cartolarizzazione o altri accordi analoghi laddove gli obblighi di pagamento relativi all'Indebitamento garantito dalla relativa Garanzia Reale debbano essere svincolati esclusivamente per i ricavi generati dalle attività (compresi, a titolo non esaustivo, i crediti) che sono compresi in tale cartolarizzazione o in altro analogo accordo (le "Attività Cartolarizzate") a condizione che il valore di mercato delle Attività Cartolarizzate non superi Euro 10.000.000 (o il loro equivalente in altre valute) in qualsiasi Esercizio Finanziario; o
- (x) qualsiasi Garanzia Reale concessa da un membro del Gruppo e che garantisca l'Indebitamento di tale membro del Gruppo il cui importo dovuto in linea capitale (se aggregato all'importo dovuto in linea capitale di qualsiasi altro Indebitamento che sia garantito da una Garanzia Reale prestata da qualsiasi membro del Gruppo diverso da qualsiasi altro membro autorizzato ai sensi dei paragrafi da (i) a (ix)) non superi in qualsiasi momento Euro 35.000.000 (o il loro equivalente in altre valute) su base cumulativa;
- (xi) qualsiasi Garanzia Reale costituita in relazione a qualsiasi Indebitamento derivante da operazioni di leasing (diverse dalle operazioni di vendita e *leaseback*) concluse da qualsiasi membro del Gruppo;
- (xii) qualsiasi Garanzia Reale costituita in relazione a qualsiasi operazione di vendita e *leaseback* di attività per un importo aggregato con riferimento all'intero Gruppo non superiore a Euro 15.000.000, in qualsiasi Esercizio Finanziario;

1.21 La definizione "**Tasso di Interesse**" dovrà essere sostituita dalla seguente:

"**Tasso di Interesse**" indica: 4,70 per cento annuo (nel rispetto dell'Articolo 6(d));

1.22 La definizione di "**Indebitamento Rilevante**" dovrà essere interamente eliminata.

1.23 La definizione di "**Garanzia Reale**" dovrà essere interamente eliminata e sostituita come segue:

"Garanzia Reale" indica qualsiasi garanzia reale, vincolo, pegno, ipoteca, cessione a titolo di garanzia, accordo di riserva di proprietà, opzione, disposizione irrevocabile, onere o qualsiasi altro diritto di terzi, che pregiudica il diritto, il titolo o l'interesse nell'attività del relativo soggetto su cui gli stessi gravano, qualsiasi patrimonio separato ai sensi dell'Articolo 2447-bis del Codice Civile italiano, qualsiasi patrimonio separato costituito in connessione con uno o più finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447-decies del Codice Civile italiano e qualsiasi impegno, contratto o accordo avente sostanzialmente lo stesso effetto economico o finanziario di una delle suddette voci.

1.24 La definizione di **"Soglia di Tolleranza dell'Evento"** dovrà essere interamente eliminata.

2 La Condizione 4 "Negative Pledge" dovrà essere interamente eliminata e sostituita come segue:

Finché una qualsiasi Obbligazione sia in essere, l'Emittente non dovrà costituire alcuna Garanzia Reale (diversa da una Garanzia Reale Autorizzata), né consentirne la sussistenza, sulla totalità o una parte della sua impresa, del suo patrimonio o dei suoi ricavi, presenti o futuri (tra cui il capitale non versato), e si adopererà affinché nessuna delle sue Controllate Essenziali faccia lo stesso, per garantire (i) qualsiasi Indebitamento Rilevante o (ii) qualsiasi garanzia e / o indennizzo in relazione a qualsiasi Indebitamento Rilevante, senza (a) allo stesso tempo o in precedenza, garantire le Obbligazioni e le Cedole in pari misura e proporzionalmente in ragione del soddisfacimento del *Trustee* o (b) fornire tale altra garanzia, indennizzo o altro accordo per le Obbligazioni che il *Trustee* a sua assoluta discrezione non ritenga in misura significativa meno vantaggiose per gli interessi degli Obbligazionisti o che possano essere approvate da una Delibera Straordinaria degli Obbligazionisti.

- (i) Nei presenti Articoli, "Garanzia Personale" indica un'operazione descritta nel seguente paragrafo (iii).
- (ii) La Società si impegna affinché la stessa e nessun altro membro del Gruppo:
 - (a) costituiscano o consentano la sussistenza di qualsiasi Garanzia Reale su una qualsiasi delle proprie attività;
 - (b) separino le attività ai sensi dell'articolo 2447-bis del Codice ("patrimoni destinati ad uno specifico affare");
 - (c) concludano un'operazione che si possa qualificare come "finanziamento destinato" ai sensi dell'articolo 2447-decies del Codice o di qualsiasi altra norma di legge equivalente ai sensi dell'ordinamento applicabile o adottino qualsiasi misura finalizzata alla costituzione di un patrimonio separato ai sensi dell'Articolo 2447-bis del Codice.
- (iii) La Società si impegna affinché la stessa e nessun altro membro del Gruppo:
 - (d) vendano, trasferiscano o altrimenti dispongano di una qualsiasi delle proprie attività a condizioni per cui esse siano o possano essere locate all'Emittente o a qualsiasi altro membro del Gruppo o da essi riacquistati;
 - (e) vendano, trasferiscano o altrimenti dispongano di uno qualsiasi dei propri crediti pro-solvendo (inclusi, a titolo non esaustivo, i crediti pro-solvendo);
 - (f) stipulino qualsiasi accordo ai sensi del quale denaro o il beneficio di una banca o altro conto possano essere addebitati, compensati o soggetti a una combinazione di conti;

- (g) stipulino qualsiasi altro accordo preferenziale con effetto analogo, in circostanze in cui l'accordo o l'operazione sono conclusi principalmente quale metodo per aumentare l'Indebitamento o finanziare l'acquisto di un bene.

in circostanze in cui l'accordo o l'operazione siano conclusi principalmente quale metodo per aumentare l'Indebitamento o finanziare l'acquisto di un bene.

- (iv) I paragrafi da (ii) e (iii) di cui sopra non si applicano ad alcuna Garanzia Reale o (se del caso) Garanzia Personale, che sia una Garanzia Reale Autorizzata.

3 La Condizione 5 "Parametri", lettere (a), (b), (c) e (d) dovranno essere interamente sostituite come segue:

Ai fini del presente Articolo 5 (*Parametri*) e del computo dei parametri ivi previsto, tutte le definizioni finanziarie dovranno essere lette e interpretate senza tener conto del nuovo IFRS 16, se applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

- (a) Conformità ai coefficienti.

Finché una qualsiasi Obbligazione sia in essere, l'Emittente dovrà garantire che:

- (i) il proprio Coefficiente di Indebitamento Finanziario Netto EBITDA in relazione a qualsiasi Periodo Finanziario che termina in qualsiasi Data di Determinazione indicata nella seguente colonna "Periodo Finanziario (che termina il)" non supererà il coefficiente di cui alla seguente colonna "Coefficiente" opposta a quella del Periodo Finanziario:

Coefficiente	Periodo finanziario (che termina il)
da 3,00 a 1,0	31 dicembre 2018
da 3,00 a 1,0	30 giugno 2019
da 3,00 a 1,0	31 dicembre 2019
da 3,00 a 1,0	30 giugno 2020
da 2,75 a 1,0	31 dicembre 2020
da 2,75 a 1,0	30 giugno 2021
da 2,75 a 1,0	31 dicembre 2021
da 2,75 a 1,0	30 giugno 2022
da 2,50 a 1,0	31 dicembre 2022 e ciascuna successiva Data di Determinazione

- (ii) il suo Coefficiente di Copertura degli Interessi per ciascun Periodo Finanziario che termina in qualsiasi Data di Determinazione non sia inferiore a una cifra compresa tra 4,25 e 1,0;
- (iii) il suo Coefficiente di Indebitamento Finanziario Netto per ogni Periodo Finanziario che termina in qualsiasi Data di Determinazione non sia superiore a una cifra compresa tra 1,6 e 1,0; e

(iv) il suo Coefficiente di Indebitamento Totale rispetto all'Attivo Patrimoniale Complessivo della Controllata non sia superiore a una cifra compresa tra 1,0 e 5,0 in relazione a qualsiasi Periodo Finanziario che termina in qualsiasi Data di Determinazione che cade il 31 dicembre.

(b) Tolleranza per una sola violazione

A titolo di parziale limitazione degli obblighi dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 5(a) (*Conformità ai coefficienti*), finché una qualsiasi Obbligazione sia in essere, l'Emittente può non adempiere a un parametro previsto ai sensi dell'Articolo 5(a) (*Conformità ai coefficienti*) in una qualsiasi Data di Determinazione o per qualsiasi Periodo Finanziario in una sola occasione nel corso della durata delle Obbligazioni, fermo restando che un secondo siffatto inadempimento costituisce violazione del presente Articolo 5(b), a condizione, tuttavia, che il suo Coefficiente di Indebitamento Finanziario Netto EBITDA non possa in alcun caso superare la cifra compresa tra 4,5 e 1,0 e laddove tale coefficiente sia superato anche in una sola occasione si applicheranno l'Articolo 6(d) (*Interessi moratori*) e l'Articolo 10 (*Casi di inadempimento*).

(c) Certificazione

Finché una qualsiasi Obbligazione sia in essere, i Coefficienti Finanziari dovranno essere verificati in ciascuna relativa Data di Certificazione:

- (i) con riferimento a qualsiasi Data di Determinazione che cada il 30 giugno, sulla base del più recente bilancio consolidato non certificato semestrale dell'Emittente e, con riferimento all'EBITDA e gli Oneri Finanziari Netti su base rotativa annuale (tenendo in considerazione un periodo di dodici mesi chiuso in tale Data di Determinazione) anche con riferimento al più recente bilancio annuale consolidato certificato della Società; e
- (ii) con riferimento a qualsiasi Data di Determinazione che cada il 31 dicembre, sulla base del più recente bilancio annuale consolidato certificato dell'Emittente,

in ogni caso, come dimostrato dal relativo Certificato di Conformità rilasciato ai sensi dell'Articolo 5(d) (*Rilascio di informazioni finanziarie*).

Ai fini del presente Articolo 5, un importo dovuto o rimborsabile in un particolare giorno in una valuta diversa dall'euro in tale giorno non dovrà essere preso in considerazione nella sua equivalente valuta al tasso di cambio che sarebbe stato utilizzato in uno stato patrimoniale consolidato certificato del Gruppo predisposto in tale data in conformità ai Principi Contabili.

Ai fini del presente Articolo 5, nessuna voce dovrà essere inclusa o esclusa per più di una volta in ogni calcolo.

(d) Rilascio di informazioni finanziarie

Finché una qualsiasi Obbligazione sia in essere, l'Emittente, entro e non oltre la Data di Certificazione applicabile, dovrà rilasciare al *Trustee* (e, se richiesto da qualsiasi Obbligazionista, al rispettivo Obbligazionista all'indirizzo e-mail dallo stesso comunicato di volta in volta all'Emittente):

- (i) una copia del bilancio annuale consolidato certificato del Gruppo (che per chiarezza dovrà includere la relazione sulla gestione), in ogni caso tradotto

in inglese e garantire che ciascun bilancio sia, fatto salvo l'Articolo 5(e) (Principi Contabili):

- (a) certificato da revisori indipendenti; e
 - (b) accompagnato da un Certificato di Conformità; e
- (ii) una copia del bilancio semestrale consolidato non certificato del Gruppo, in ogni caso tradotto in inglese e garantire che ogni bilancio sia, fatto salvo l'Articolo 5(e) (Principi contabili), accompagnato da un Certificato di Conformità.

Finché una qualsiasi Obbligazione sia in essere, l'Emittente, entro e non oltre la Data di Certificazione dovrà: (i) rendere disponibile tale bilancio affinché sia visionato gratuitamente da qualsiasi Obbligazionista o Titolare di Cedole sul proprio sito web (www.gruppoeln.com) e presso la propria sede legale, insieme alle eventuali descrizioni delle variazioni e degli adeguamenti e di ogni altra informazione di cui all'Articolo 5(e) (*Principi contabili*) che possano essere necessari; e (ii) rendere disponibile il Certificato di Conformità di accompagnamento per il rispettivo Periodo Finanziario affinché sia visionato gratuitamente da qualsiasi Obbligazionista presso l'Ufficio Specificato di ogni Agente di Pagamento.

Inoltre, l'Emittente dovrà consegnare al *Trustee* (e, se richiesto da qualsiasi Obbligazionista, al rispettivo Obbligazionista all'indirizzo e-mail di volta in volta dallo stesso indicato all'Emittente) entro 30 Giorni Lavorativi dopo l'inizio di ogni Periodo Finanziario che termina il 31 dicembre, un *Budget* Annuale per tale Periodo Finanziario.

4 La Condizione 6 “Interessi”, lettera (a) “Scadenza” dovrà essere modificata come segue:

Le Obbligazioni producono interessi dalla Data di Emissione al Tasso di Interesse (in conformità all'Articolo 6(d)) dovuti annualmente in via posticipata ad ogni Data di Pagamento di Interessi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 8 (Pagamenti). La prima Data di Pagamento di Interessi sarà il 1° agosto 2016.

5 La Condizione 6 “Interessi”, lettera (d), “Interessi moratori”, dovrà essere aggiunta come segue:

Fatto salvo l'Articolo 10, il Tasso d'Interesse applicabile (A) per ogni Periodo di Interessi successivo a una Data di Certificazione Annuale in cui l'Emittente abbia violato i suoi obblighi ai sensi degli Articoli 5(a), 5(b) e 5(c) o (B) nel caso in cui l'Emittente non adempia al pagamento di qualsiasi importo dovuto e da esso pagabile ai sensi dei presenti Articoli e finché perduri tale inadempimento, dovrà essere pari al 6,5 per cento annuo, a condizione che (i) se, in caso d'inadempimento previsto dal punto (A) del presente articolo, ad ogni successiva Data di Certificazione Annuale l'Emittente non è più inadempiente, il Tasso di Interesse per ogni successivo Periodo di Interesse in cui l'Emittente non è più inadempiente, dovrà essere pari al 4,70 per cento annuo (ii) nessun siffatto aumento si applicherà in conseguenza di una violazione dell'Articolo 5(c) nel caso in cui a tale violazione sia stato posto rimedio entro 10 Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Certificazione Annuale.

6 Nella Condizione 7 “Riscatto e Riacquisto”, la seguente frase nella lettera (d) dovrà essere interamente eliminata:

- (d) Finché le Obbligazioni siano quotate su un mercato dei titoli della Borsa Valori irlandese e le regole di tale borsa lo richiedano, l'Emittente dovrà altresì tempestivamente comunicare

alla Borsa Valori irlandese qualsiasi Cambio di Controllo, fornendo informazioni equivalenti a quelle che debbano essere fornite in una Comunicazione del Cambio di Controllo ai sensi del presente Articolo 7(d).

7 Nella Condizione 13 “Trustee e Agenti di Pagamento” la seguente frase dovrà essere interamente eliminata:

“finché le Obbligazioni siano quotate presso la Borsa Valori irlandese e sia un requisito stabilito dalle leggi e dai regolamenti applicabili, un agente di pagamento nella Repubblica d'Irlanda (c)”

8 La Condizione 17 “Comunicazioni” dovrà essere sostituita come segue:

Gli avvisi ai titolari delle obbligazioni sono validi se pubblicati su un quotidiano in lingua inglese di elevata reputazione e con tiratura generale in Europa (di norma il *Financial Times*). Tale avviso si considera avvenuto alla data di prima pubblicazione. Degli avvisi ai titolari delle Obbligazioni si considera a tutti gli effetti abbiano avuto notizia i titolari dei *coupon*.

Allegato 3

Gravami Esistenti su Finanziamenti a Breve Termine alla Data di Sottoscrizione

SOCIETÀ	Data di costituzione della Garanzia	Data di scadenza della Garanzia	Nota	Tipo di Garanzia	Beneficiario della Garanzia	Importo Garantito Accordato (EUR)	Tasso CCY al 31/12/18	CCY	Importo Garantito Accordato
MW Romania S.A.	23/04/2008	Revolving		Pegno su Giacenze	Banca Transilvania SA	2.833.000	4,6635	RON	13.211.696
				Pegno su Credito	Banca Transilvania SA				
MA Polska S.A.	11/12/2014	10/12/2019	(*)	Ipoteca	Bank Millenium S.A.	19.761.000	4,3014	PLN	84.999.965
	14/05/2007	31/05/2019		Pegno su Credito	IFIS	2.004.000	1,0000	EUR	2.004.000
DP Metal Processing Sp. Z.o.o.	11/12/2014	10/12/2019	(*)	Ipoteca	Bank Millenium S.A.	2.325.000	4,3014	PLN	10.000.755
MW Lublin Sp. Z.o.o.	01/04/2016	29/11/2019		Ipoteca	Raiffeisen Bank Polska	4.651.000	4,3014	PLN	20.005.811
MW Kingisepp LLC	14/08/2013	25/06/2019		Pegno su Attivi	Vitabank	513.000	79,7153	RUB	40.893.949

(*) Garanzia comune tra MA POLSKA S.A. e DP METAL PROCESSING Sp Zoo

Gravami Esistenti su Finanziamenti a Medio - Lungo Termine alla Data di Sottoscrizione

SOCIETÀ	Data di creazione del vincolo	Data di scadenza del vincolo	Data di scadenza del Finanziamento	Nota	Tipo di Vincolo	Beneficiario del Vincolo	Debito garantito in essere (EUR)	Tasso CCY al 31/12/2018	CCY	Debito garantito in essere
C.L.N. Coils Lamiere Nastri S.p.A.	19/07/2011	30/09/2019	2019		Ipoteca su Bene Immobiliare	Banca Credito Piemontese Spa	38.000	1,0000	EUR	38.000
MW ROMANIA S.A.	03/12/2012	26/11/2020	2020		Pegno su Attivi Ipoteca su Bene Immobiliare	Banca Transilvania SA Banca Transilvania SA	578.000	4,6635 4,6635	RON RON	2.695.503
MA Polska S.A.	12/10/2016	05/10/2021	2021		Pegno su Attivi	BANK MILLENNIUM S.A.	782.000	4,3014	PLN	3.363.695
	09/01/2018	05/03/2023	2023		Pegno su Attivi	BANK MILLENNIUM S.A.	1.563.000	4,3014	PLN	6.723.088
	27/03/2015	28/04/2020	2020		Pegno su Attivi	ING	1.299.000	4,3014	PLN	5.587.519
	08/05/2015	15/04/2020	2020		Pegno su Attivi	Societe Generale	61.000	4,3014	PLN	262.385
	14/03/2017	15/03/2022	2022		Pegno su Attivi	ING	14.443.000	4,3014	PLN	62.125.120
	27/10/2016	30/06/2022	2022		Pegno su Attivi	Raiffeisen	2.572.000	4,3014	PLN	11.063.201
27/10/2016	30/06/2022	2022		Ipoteca su Bene Immobiliare	Raiffeisen					
DP METAL PROCESSING Sp Zoo	05/10/2017	20/02/2022	2022		Pegno sugli Attivi	BZ WBK S.A.	7.683.000	4,3014	PLN	33.047.656
MW Lublin Sp. Z.o.o.	30/12/2019	30/12/2023	2023		Pegno su Attivi	ING Bank Śląski	895.000	4,3014	PLN	3.849.753
	20/05/2015	30/12/2019	2019		Pegno su Attivi	ING Bank Śląski	182.000	4,3014	PLN	782.855
	24/07/2015	31/12/2022	2022	(*)	Pegno su Attivi	ING Bank Śląski	1.366.000	4,3014	PLN	5.875.712
	05/11/2015	08/10/2020	2020	(*)	Pegno su Attivi	Citi handlowy	1.881.000	4,3014	PLN	8.090.933
MA Tool and Die (Pty) Ltd	21/12/2011	15/04/2019	2019	(**)	Ipoteca su Bene Immobiliare	ABSA Bank	1.750.000	16,4594	ZAR	28.803.950
	28/08/2012	15/04/2019	2019	(**)	Ipoteca su Bene Immobiliare	ABSA Bank				
	21/12/2011	15/04/2019	2019	(**)	Ipoteca su Bene Immobiliare	ABSA Bank	3.038.000	16,4594	ZAR	50.003.657
	28/08/2012	15/04/2019	2019	(**)	Ipoteca su Bene Immobiliare	ABSA Bank				
MA AUTOMOTIVE DEUTSCHLAND GmbH	27/01/2011	01/11/2020	2020		Pegno su Attivi	GEFA	146.000	1,0000	EUR	146.000
	01/05/2013	31/07/2021	2021		Pegno su Attivi	Sudleasing	337.000	1,0000	EUR	337.000
	20/04/2011	01/09/2022	2022		Pegno su Attivi	Commerzreal	2.978.000	1,0000	EUR	2.978.000
	10/10/2013	01/05/2022	2022		Pegno su Attivi	Unicredit	914.000	1,0000	EUR	914.000
	18/02/2015	01/02/2021	2021		Pegno su Attivi	AKF	291.000	1,0000	EUR	291.000
	18/02/2013	30/06/2019	2019		Pegno su Attivi	Sachsenbank	279.000	1,0000	EUR	279.000
	05/08/2014	02/04/2019	2019		Pegno su Attivi	Berivo	3.302.000	1,0000	EUR	3.302.000
	22/03/2017	31/08/2022	2022		Pegno su Attivi	Deutsche Leasing	1.714.000	1,0000	EUR	1.714.000
	12/01/2017	31/01/2024	2024		Pegno su Attivi	Deutsche Leasing	1.623.000	1,0000	EUR	1.623.000
	08/05/2017	31/03/2024	2024		Pegno su Attivi	IKB Deutsche Industriebank AG	28.400.000	1,0000	EUR	28.400.000
	07/03/2003	30/04/2020	2020		Pegno su Attivi	Quotas	426.000	1,0000	EUR	426.000
	01/07/2012	30/03/2019	2019		Pegno sugli Attivi	Quotas	31.000	1,0000	EUR	31.000
31/08/2013	31/08/2019	2019		Pegno su Attivi	Merkur Bank	103.000	1,0000	EUR	103.000	
Eurostamp S.A.S.	30/09/2015	25/09/2022	2022		Ipoteca su Bene Immobiliare	GE Capital	5.908.000	1,0000	EUR	5.908.000
	22/12/2015	22/11/2020	2020		Pegno su Attivi	GE Capital	240.000	1,0000	EUR	240.000
	31/03/2017	31/03/2024	2024		Pegno su Attivi	Banque Publique d'investissement	2.650.000	1,0000	EUR	2.650.000
MA France S.A.S.	30/10/2015	01/04/2021	2021		Pegno su Attivi	Berivo	5.521.000	1,0000	EUR	5.521.000
	31/12/2015	30/12/2020	2020		Pegno su Attivi	Le Crédit Lyonnais	309.000	1,0000	EUR	309.000
	14/03/2016	13/03/2021	2021		Pegno su Attivi	Le Crédit Lyonnais	967.000	1,0000	EUR	967.000
	26/05/2016	25/05/2021	2021		Pegno su Attivi	Le Crédit Lyonnais	562.000	1,0000	EUR	562.000
	16/12/2019	16/12/2023	2023		Pegno su Attivi	La Banque Postale	5.101.000	1,0000	EUR	5.101.000
	30/04/2016	30/04/2021	2021		Pegno su Attivi	La Banque Postale	342.000	1,0000	EUR	342.000
	21/06/2016	21/04/2021	2021		Pegno su Attivi	La Banque Postale	140.000	1,0000	EUR	140.000
	12/04/2016	21/07/2021	2021		Pegno su Attivi	La Banque Postale	604.000	1,0000	EUR	604.000
	27/12/2017	27/12/2022	2022		Pegno su Attivi	GE Capital	2.012.000	1,0000	EUR	2.012.000
17/10/2016	17/10/2021	2021		Pegno su Attivi	La Banque Postale	1.178.000	1,0000	EUR	1.178.000	
CLN Slovakia s.r.o.	22/03/2016	31/12/2026	2026		Pegno su Attivi	Slovenska Sporitelna	4.326.000	1,0000	EUR	4.326.000
MA Srl	01/05/2010	01/05/2020	2020		Pegno su Attivi	UBI Leasing	1.262.000	1,0000	EUR	1.262.000
	08/08/2011	28/02/2020	2020		Pegno su Attivi	Alba Leasing	747.000	1,0000	EUR	747.000
	29/07/2015	31/01/2019	2019		Pegno su Attivi	GE Capital (IFIS)	27.000	1,0000	EUR	27.000
	29/07/2015	30/11/2020	2020		Pegno su Attivi	GE Capital (IFIS)	1.238.000	1,0000	EUR	1.238.000
	25/05/2018	25/05/2023	2023		Pegno su Attivi	CALIT	1.306.000	1,0000	EUR	1.306.000
	06/07/2012	06/05/2019	2019		Pegno su Attivi	Cellino	503.000	1,0000	EUR	503.000
	09/11/2012	17/09/2022	2022		Pegno su Attivi	CALIT	2.877.000	1,0000	EUR	2.877.000
MW France S.A.	26/03/2018	26/02/2023	2023		Pegno su Attivi	CIC	505.000	1,0000	EUR	505.000
	26/03/2018	26/02/2023	2023		Pegno su Attivi	CIC	498.000	1,0000	EUR	498.000
	20/05/2016	20/04/2021	2021		Pegno su Attivi	Nafixis	212.000	1,0000	EUR	212.000

(*) Garanzia comune tra Breve Termine e Medio/Lungo Termine

(**) Garanzia comune su Finanziamenti multipli

FIRME

Il Timbro di)
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED)
è stato apposto su questo atto in presenza di:)

Associate Director

Associate Director

STIPULATO come deed da **C.L.N. S.p.A.**)
in qualità di [●])
il rappresentante legale debitamente autorizzato)